

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.41-2023/PC

PRIME RIFLESSIONI E INDICAZIONI OPERATIVE

in merito alla nomina da parte del Notaio dell'interprete al muto non capace di leggere ed al sordomuto nell'ambito delle competenze attribuite ai notai dall'art.

22 del D.lgs. 149/2022

di Stefano Fazzari

(Approvato dal Gruppo di lavoro sulla "Riforma della Volontaria Giurisdizione" il 17 aprile 2023)

ABSTRACT

La sintetica disposizione dell'articolo 22 del D.lgs. 149/2022, nel modificare l'art. 56 della Legge notarile, non richiama le norme procedurali stabilite invece dal precedente art. 21 dettato in materia di autorizzazioni notarili a tutela di soggetti deboli o in materia ereditaria: non è perciò prevista la necessità di una richiesta scritta, né alcun potere di acquisizione di informazioni, non sono stabilite comunicazioni agli uffici giudiziari, non è previsto il differimento nella efficacia della nomina; infine, non è stabilita nella norma alcuna possibilità di impugnazione della nomina da parte del notaio.

Lo studio si propone di comprendere se l'omesso richiamo a tali profili procedurali derivi dal fatto che essi debbano considerarsi implicitamente richiamati in ragione del principio del "doppio binario", notarile e giudiziario, stabilito per le nomine dell'interprete come per le autorizzazioni; o se, invece, tali profili procedurali siano irrilevanti, concludendo nel senso che:

- a) la competenza alla nomina dell'interprete al comparente sordo che non sappia leggere, oppure muto, spetta al notaio incaricato della stipula;
- b) la richiesta di nomina, che può essere anche verbale, può intervenire sia dallo stesso soggetto debole sia da una qualsiasi delle parti. Alla nomina dell'interprete il notaio può procedere anche di propria iniziativa, laddove ne verifichi i presupposti di legge;
- c) il notaio potrà accertare i presupposti della nomina, verificando la capacità del soggetto debole di comprendere le dichiarazioni ed esprimere efficacemente le sue volontà, anche eventualmente avvalendosi di un consulente. Al notaio non può essere rimesso un accertamento di tipo medico;
- d) non è indispensabile che il notaio adotti un provvedimento documentalmente autonomo: la nomina può direttamente risultare in atto in cui sia costituito l'interprete; a garanzia del fedele adempimento dell'ufficio, è opportuno che questi renda il giuramento secondo le regole previste dal c.p.c.
- e) nessuna comunicazione andrà effettuata ove la nomina avvenga direttamente in sede di stipula. In caso in cui venisse formulata una specifica richiesta prima e fuori della sede di stipula, la nomina andrà invece notificata al richiedente. Nel corpo del rogito la nomina costituita da un atto separato potrà o meno essere allegata, dovendosi comunque dare atto nel rogito della presenza dell'interprete e del suo giuramento;

- f) la nomina non va comunicata né alla Cancelleria del Tribunale né al P.M.;
- g) la violazione delle norme sulla nomina dell'interprete comporta la nullità dell'atto ex art. 58 L. Not., oppure, trattandosi di testamento, la sua annullabilità ex art. 606 c.c.

Sommario: 1. Inquadramento normativo. 2. Interessi tutelati dalla norma. 3. Modus operandi del notaio nella nomina dell'interprete ex art. 21 del D.lgs. 149/2022. a. La richiesta. b. La competenza. c. L'istruttoria. d. Il provvedimento. e. Le comunicazioni e le impugnazioni. f. Efficacia. g. La connessione con un provvedimento ex art. 21.

1. Inquadramento normativo

La Legge 26 novembre 2021, n. 206. - *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e (...) misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (...)*, all'art. 1, comma 13, punto b), impone di *“prevedere interventi volti a trasferire (...) ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.”*

In esecuzione della delega, è stato emanato il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149. Nell'ambito della *Sezione V - Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo*, il D.lgs. 149/2022 prevede¹ all'Articolo 22, *Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89*, che

“1. All'articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «che sarà nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o dal notaio individuato per la stipula dell'atto».

Il testo dell'art. 56 della legge notarile è perciò così modificato:

Articolo 56. Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.”

La previsione si applica anche al caso del muto e del sordomuto, stante il richiamo che l'articolo 57 della Legge notarile fa al precedente articolo 56.

¹ Oltre al ben più esaminato Articolo 21, che ha attribuito alla competenza del notaio, concorrente con quella dell'autorità giudiziaria, il rilascio delle autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, norma che ha destato rilevantissimo interesse, e per l'esame della quale si rinvia a Consiglio Nazionale del Notariato, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione* di Ernesto FABIANI – Luisa PICCOLO (Studio approvato dal Gruppo di lavoro sulla riforma della volontaria giurisdizione in data 9 febbraio e dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 13 febbraio 2023).

La sintetica disposizione dell'articolo 22 in esame non richiama le norme *procedurali* stabilite invece dal precedente art. 21: non è perciò prevista, almeno espressamente, la necessità di una richiesta scritta; né alcun potere di acquisizione di informazioni; non sono stabilite comunicazioni agli uffici giudiziari; non è previsto il differimento nella efficacia della nomina; e, infine, non è stabilita nella norma alcuna possibilità di impugnazione.

Ma il mancato richiamo dell'articolo 22 alle norme procedurali analiticamente stabilite dal precedente art. 21, ed *in primis* alla necessità di una istanza di parte, può essere interpretato nel senso che, nelle nomine in esame, se ne debba del tutto prescindere? E così, ad esempio, è possibile procedere alla nomina su richiesta verbale del soggetto debole o anche di altra parte del contratto? o anche senza specifica richiesta, anche "d'ufficio", una volta che il notaio dovesse verificare, magari direttamente in occasione della stipula, la sussistenza dei presupposti di legge?² Oppure invece, considerato il "doppio binario" anche da tale disposizione previsto, consistente nella possibilità di ricorrere, in alternativa al notaio, anche al Presidente del Tribunale per la nomina dell'interprete, sono comunque indispensabili, per "simmetria" rispetto al procedimento di richiesta di nomina al Presidente del tribunale, una formale istanza ed un formale provvedimento di nomina³, una attività istruttoria e, ancora, una comunicazione agli uffici giudiziari con le conseguenziali regole di sospensione dell'efficacia e reclamabilità?

2. Interessi tutelati dalla norma

Il dato letterale della mancata previsione espressa di tali aspetti procedurali costituisce una importante indicazione interpretativa; non sembra però sufficiente a fondare una attendibile e definitiva ricostruzione del significato della norma, della quale vanno indagati gli aspetti funzionali.

La nomina dell'interprete è necessaria per ovviare alla minorazione fisica (totale sordità associata alla incapacità di lettura, mutismo o sordomutismo), di un soggetto, pur pienamente capace, che, per l'impossibilità dell'uso dell'udito e/o della parola, si vedrebbe altrimenti preclusa innanzi tutto la possibilità di relazionarsi agevolmente con gli altri componenti e col notaio; e poi, mancando la possibilità di lettura, quella di verificare la effettiva conformità dell'atto alla propria volontà, oppure, mancando la possibilità di espressione verbale, quella di esprimere le proprie volontà⁴.

Si tratta di una situazione vicina a quella oggetto dell'attenzione della Corte costituzionale nella sentenza n. 341/1999 in riferimento al sordo, muto o sordomuto chiamati a partecipare ad un *procedimento penale*. A tali soggetti deboli, nel testo originario dell'art. 119 c.p.p., era riconosciuto il diritto alla nomina di un interprete *solo qualora essi non sapessero leggere o scrivere*. La Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione del codice di rito lesiva del principio di uguaglianza e di

² Come ipotizzato da Veronica DE CASAMASSIMI, intervento nella quarta giornata del ciclo di eventi formativi sulla volontaria giurisdizione, Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, Napoli, 20 marzo 2023.

³ GENGHINI, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, 3 edizione, CEDAM, 2023, 296 s., ritiene necessario un impulso di parte in forma di *ricorso*, nel caso in cui la nomina sia richiesta all'autorità giudiziaria, oppure in forma di *richiesta*, nel caso di istanza al notaio. Il notaio sarebbe chiamato *su istanza di parte* a verificare i presupposti della nomina dell'interprete.

⁴ Si vedano DI FABIO, Sordo, muto e sordomuto b) diritto privato in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Giuffrè, 1990, pp. 1295 ss.; GIRINO, Sordo, muto e sordomuto. Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto notarile, in *Novissimo Digesto*, vol. XVII, UTET, 1970, pp. 907 ss.; FIGONE, Sordo, muto e sordomuto in *Digesto. Discipline privatistiche. Sezione civile* Vol. XVIII, UTET, 1998, pp. 598 ss.

quello di difesa dell'imputato, nella parte in cui non riconosceva *anche al soggetto debole che sa-
pesse leggere e scrivere* il diritto alla nomina di interprete⁵.

I concetti elaborati dalla Corte costituzionale non sono trasponibili *sic et simpliciter* all'atto notari-
le⁶. Tuttavia, la pronuncia ha un immediato rilievo interpretativo anche nella materia che ci occupa,
in quanto evidenzia che le norme in questione hanno non solo la funzione "tecnica" di consen-
tire la acquisizione di dichiarazioni del soggetto debole, e perciò, nel campo che ci occupa, la inda-
gine sulla volontà della parte; ma anche quella di *consentire al soggetto debole* la percezione, im-
mediata e diretta (sia pure con la mediazione dell'interprete), e/o la comunicazione delle proprie
espressioni delle dichiarazioni connesse al procedimento o all'atto giuridico a compiersi. Profili,
questi, di immediato rilievo anche negli atti notarili.

L'interpretazione ha poi chiarito che gli interessi perseguiti dalle norme in esame non sono solo
quelli del soggetto debole, ma anche quelli delle altre parti: la scrittura ex art. 57 L. not., da parte
del muto o del sordomuto, di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volon-
tà deve essere apposta – a pena di nullità⁷– tra la fine dell'atto e prima delle sottoscrizioni di tutti
i componenti, perché la *ratio* della norma è quella di "*consentire a tutti i sottoscrittenti, non solo al
sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di met-
tere le controparti in condizione di verificare che il sordomuto abbia preso compiuta e consapevole
cognizione del negozio concluso (...); la norma tutela tutti i contraenti e non solo il soggetto mino-
rato.*"⁸

E se la violazione della norma implica responsabilità, anche disciplinare, del notaio, è evidente che
anche questi non può non essere anche *direttamente interessato* alla sua corretta applicazione,
indipendentemente dalla sussistenza di una formale richiesta del soggetto debole o di alcuna delle
altre parti⁹.

E del resto anche la dottrina che si è interessata del testo della disposizione in esame prima della
modifica del 2022 afferma che l'accertamento della situazione di sordità o di muti-
simo/sordomutismo è commesso alla prudenza del notaio, che può avvalersi di perito¹⁰.

5 Il ricorso all'interprete, ha rilevato la Corte, non è un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare
lo svolgimento del processo in presenza di persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma è un diritto individuale
dell'imputato; il ricorso all'interprete solo per il caso di soggetto illetterato non consente al soggetto minorato, ancorché capace di
leggere e scrivere, una partecipazione cosciente al procedimento, seguendo ciò che avviene nel processo, indipendentemente dalle
domande, dagli avvertimenti e dalle ammonizioni a lui rivolte per iscritto. Le norme del c.p.p., considerando il ricorso allo scritto
come rimedio sufficiente a sopperire al difetto dell'udito e della parola, non tenevano conto della differenza tra il potere di percepi-
re ed esprimersi immediatamente e direttamente, sia pure con la mediazione di un interprete, e l'essere messi in grado solo di per-
cepire e di esprimersi attraverso lo scritto mediato dalla percezione altrui.

⁶ Essendo riferiti al processo penale, caratterizzato perciò da una situazione di intervento necessario del soggetto, e non volontario,
e da una regola di oralità, e non di scrittura.

⁷ La violazione delle disposizioni contenute negli artt. 56 s. L. not. comporta la nullità se si tratti di atto tra vivi (art. 58 n.4 L. Not.),
l'annullabilità se si tratti di testamento (art. 606 c.c.); così GIRINO, Sordo, muto e sordomuto. Diritto civile, Diritto processuale civile,
Diritto notarile, in *Novissimo Digesto, cit.*, 915.

⁸ Cassazione civile sez. III - 07/01/2002, n. 108, resa nell'ambito di un giudizio disciplinare in cui si discuteva della dichiarazione del
soggetto debole resa dopo le sottoscrizioni delle altre parti. Conforme Cass. 11/11/1997 n. 11128.

⁹ E nonostante loro ipotetico esonero, l'esonero delle parti potrebbe forse essere utilizzato come motivo di esclusione della re-
sponsabilità civile del notaio nei confronti dell'esonerante; ma certamente non esonererebbe dalla responsabilità disciplinare.

¹⁰ DI FABIO, Sordo, muto e sordomuto, cit., 1299; Falzone e Alibrandi, Minorati fisici nell'atto notarile (intervento di) in *Dizionario
enciclopedico del notariato*, III, Roma, 1977, 76, che osservano che l'intervento del perito può escludere la responsabilità civile e
disciplinare del notaio, ma non assicura la validità dell'atto.

Dal punto di vista strutturale, l'interprete, come anche l'interprete delle parti che non conoscano la lingua italiana nel caso previsto dall'articolo 55 della legge notarile, è stato qualificato come un *nuncius*, cioè come un soggetto che trasmette una volontà compiutamente formata¹¹, rimanendo tuttavia il soggetto debole il solo arbitro dell'operazione.

Dal punto di vista procedurale, trattandosi di un intervento puramente tecnico, la figura dell'interprete può essere certamente accostata all'*ausiliario* cui il giudice, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario possono ricorrere in base alla norma generale dell'art. 68 c.p.c.¹², che poi trova specifica applicazione nella figura dell'interprete al sordo, muto o sordomuto nominato dal giudice ex art. 124, comma 2, c.p.c.¹³. L'interprete viene qualificato come un privato occasionalmente incaricato di un pubblico servizio temporaneo.

Né la nomina di un ausiliario è una competenza inedita per il notaio: questi, incaricato delle operazioni di inventario, come il cancelliere, già poteva e può *discrezionalmente* nominare un ausiliario, nella persona dello stimatore per la valutazione degli oggetti mobili inventariati (art. 773 c.p.c.)¹⁴.

Siamo perciò in presenza di provvedimenti di nomina completamente differenti dalle autorizzazioni disciplinate dal disposto dell'art. 21 del D.lgs. 149/2022, sia funzionalmente sia strutturalmente: mentre le autorizzazioni impongono una valutazione, anche nel merito, di aspetti di necessità, utilità, convenienza nell'interesse di soggetti incapaci, o di soggetti coinvolte in successioni ereditarie, la nomina dell'interprete si riferisce invece alla nomina di ausiliario il cui unico compito è quello di "tradurre" al sordo il linguaggio delle parole in quello dei segni, e quello di "tradurre" il linguaggio dei segni del muto in parole: l'interprete deve "*intendere e farsi intendere*"¹⁵. La convenienza o meno dell'operazione è rimessa solo ed esclusivamente alla valutazione dello stesso interessato.

3. Modus operandi del notaio nella nomina dell'interprete ex art. 21 del D.lgs. 149/2022

La messa a fuoco degli interessi degli interessi tutelati dalle norme consente di confermare che l'omesso richiamo, in riferimento alla nomina ex art. 22, dei passaggi procedurali espressamente stabiliti all'art. 21 si spiega col fatto che l'oggetto delle due disposizioni è totalmente diverso. E la *ratio* della nomina dell'interprete ex art. 22 non impone perciò i passaggi procedurali strumentali invece alle autorizzazioni ex art. 21.

Ma, nel silenzio della norma, come deve, operare, in pratica, il notaio?

a. La richiesta

Innanzitutto, va valutato se appaia necessaria una specifica richiesta scritta di nomina dell'interprete.

Trattandosi di interesse sia del soggetto debole, sia delle altre parti dell'atto, sia dello stesso notaio, al fine di effettuare una corretta indagine della volontà delle parti, la richiesta potrà proveni-

¹¹ DI FABIO, Sordo, muto e sordomuto, cit., 1302

¹² L'art. 68, comma 1, c.p.c. stabilisce che "*Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge l'opportunità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.*"

¹³ L'art. 124 c.p.c. - Interrogazione del sordo e del muto., stabilisce che "[I]. Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. [II]. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122, ultimo comma.

¹⁴ Tale nomina, per prassi consolidata, viene fatta nel corso delle operazioni di inventariazione, senza necessità di alcuna istanza.

¹⁵ GIRINO, Sordo, muto e sordomuto, cit., 913.

re da una qualunque delle parti, anche diversa dal soggetto debole. Ed anche in mancanza di qualunque richiesta, ben potrà procedere “d’ufficio” alla nomina il notaio che, anche direttamente in occasione della stipula, si dovesse avvedere che il componente è totalmente sordo e incapace di leggere oppure muto/sordomuto.

Il che è confermato dal fatto che, già nel sistema previgente, si riteneva che il notaio potesse, e dovesse, chiedere la nomina dell’interprete, ove ne avesse rilevato la sussistenza dei presupposti, anche direttamente proponendo la relativa istanza ex art. 1 L. not.¹⁶

Ma, a questo punto, non può ritenersi necessaria una formale istanza: sarebbe paradossale, frutto di un ossequio puramente formalistico, priva di significato e proceduralmente abnorme, la richiesta del notaio fatta... a sé stesso.

E se ciò vale nel caso in cui la esigenza dell’interprete sia rilevata direttamente dal notaio, non può non valere anche nel caso in cui la richiesta venga dalle parti.

Se è vero che il Presidente del Tribunale viene attivato (e non può non esserlo) con una formale istanza, cui fa seguito un provvedimento¹⁷, non necessariamente identiche modalità si devono rispettare anche nel caso della nomina notarile, laddove essere appaiono invece prive di alcuna funzione.

La necessità della nomina potrà perciò emergere direttamente dall’atto notarile, ed anche implicitamente dalla costituzione in atto, ad opera del notaio e dal giuramento dell’interprete; pur non essendo vietata, naturalmente, una formale richiesta di una delle parti cui segua una formale nomina da parte del notaio.

b. La competenza

Diverse rispetto alla richiesta rivolta al Presidente del tribunale, sono le regole di competenza: il provvedimento va richiesto al Presidente del tribunale nel cui circondario risiede il soggetto debole, oppure nel quale si trova la sede del notaio incaricato. Il notaio competente è invece il notaio individuato per la stipula dell’atto.

Per tale aspetto, la scelta del legislatore è del tutto analoga a quella fatta nel precedente articolo 21¹⁸, pur nella differenza degli interessi tutelati dalle diverse norme.

Come per le autorizzazioni ex art. 21, sembra prevalere l’opinione che l’autorizzazione rilasciata da un notaio non possa essere utilizzata da altro notaio, salvo il caso del coadiutore.

c. L’istruttoria

Nel proprio rogito, anche nel caso in cui la nomina dell’interprete sia stata da lui effettuata, il notaio darà atto della sussistenza dei presupposti di legge.

E’ appena il caso di rilevare che al notaio non può essere rimesso un accertamento di tipo medico, ma solo l’ordinaria verifica della capacità del soggetto debole di comprendere le dichiarazioni, percepire gli aspetti rilevanti dell’atto ed esprimere efficacemente le sue volontà, eventualmente avvalendosi di un consulente.

¹⁶ Il notaio ha l’obbligo di accertarsi direttamente, con parametri di normale diligenza, che le parti intendano con chiarezza quanto egli legge e di adottare, in caso contrario, le formalità cautelative, ancorché la parte rinunci ad esse, considerato che tali formalità sono sostitutive, per il soggetto debole, della lettura del notaio, sicuramente non rinunciabile (BOERO, La legge notarile commentata, UTET, 1993, Vol. 1, p. 352 s.). Si veda anche G. CASU, voce Minorato (sordo che non sa leggere) in AA.VV., Dizionario Giuridico del Notariato, Giuffrè, 2006, 624, per cui il notaio deve cercare di rendersi conto dello stato del soggetto con gli accertamenti che ritenga più opportuni. G. MARICONDA, G. CASU, V. TAGLIAFERRI, Codice della legge notarile, UTET, 2013, sub. Artt. 56 e 57.

¹⁷ Ma nel caso della richiesta al Presidente del tribunale si tratta di momenti procedurali necessitati.

¹⁸ Si rinvia alle considerazioni che si leggono in Consiglio Nazionale del Notariato, *L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione* di Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo, cit., pp. 10 ss.

Si è posto il problema di chi debba accertare la menomazione. La prassi usa avvalersi di specifica dichiarazione di parte; ma il notaio dovrà adoperarsi, nei limiti del possibile, per accertarne l'effettività e la consistenza¹⁹.

E' stato posto il problema di come debba operare il notaio che si avveda che le volontà del soggetto debole non siano correttamente "tradotte" dall'interprete; è agevole la risposta che, dovendo il notaio indagare la volontà delle parti e - sotto la propria direzione e responsabilità - curare la compilazione integrale dell'atto²⁰, egli ben potrà correttamente riportare la volontà del soggetto debole e, occorrendo, sostituire l'interprete dimostratosi inadeguato²¹.

d. Il provvedimento

Non sembra indispensabile che il notaio adotti un provvedimento documentalmente autonomo, almeno quando la richiesta di nomina, o la nomina "d'ufficio" sia avvenuta direttamente in sede di stipula. In tal caso sarà ben possibile che il provvedimento, implicito, risulti dal fatto che, risultando i presupposti della nomina in base alla dichiarazione dello stesso interessato, o di altro comparante, o di rilievo da parte dello stesso notaio, questi dia atto della nomina e del giuramento dell'interprete costituendolo nell'atto e facendogli rendere il giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio²².

e. Le comunicazioni e le impugnazioni

Nessuna comunicazione andrà effettuata ove la nomina avvenga direttamente in sede di stipula, essendo presenti gli interessati. In caso in cui venisse formulata una specifica richiesta prima e fuori della sede di stipula, la nomina andrà invece notificata al richiedente. Nel corpo del rogito la nomina costituita da un atto separato potrà o meno essere allegata, dovendosi comunque dare atto nel rogito della presenza dell'interprete e del suo giuramento.

In mancanza di qualsiasi previsione, ed in forza delle considerazioni sopra fatte, si deve ritenere che il provvedimento non debba essere comunicato né alla Cancelleria del Tribunale né al P.M., che non avrebbe alcuna specifica competenza al riguardo, trovando la violazione della legge la sua sanzione nella previsione dell'art. 58 L. Not., che dispone che "*L'atto notarile è nullo (...) 4) se non furono osservate le disposizioni degli artt. (...) 56 e 57 (...)*". La Cassazione ha avuto modo di precisare che l'art. 58 l. not. stabilisce la nullità dell'atto, tra l'altro, nell'ipotesi di inosservanza di tutte le disposizioni, senza distinzione o limitazione alcuna - del precedente art. 57²³.

¹⁹ BOERO, La legge notarile commentata, UTET, 1993, Vol. 1, p. 352 s.; G. CASU, voce Minorato (sordo che non sa leggere) in AA.VV., Dizionario Giuridico del Notariato, Giuffrè, 2006, p. 624, G. MARICONDA, G. CASU, V. TAGLIAFERRI, Codice della legge notarile, UTET, 2013, sub. Artt. 56 e 57, pp. 286 s.

²⁰ Art. 47, comma 2. L. Not.

²¹ Del resto, la ratio della norma è proprio quella di "*consentire a tutti i sottoscrittenti, non solo al sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di mettere le controparti in condizione di verificare che il sordomuto abbia preso compiuta e consapevole cognizione del negozio concluso*" (Cassazione civile sez. III - 07/01/2002, n. 108).

²² Arg. ex artt. 124, comma 2 e 122 c.p.c.

²³ Cass. 07/01/2002, n. 108. In un caso di sordomuto capace di leggere e scrivere (art. 57 L. Not.), il ricorrente sosteneva la validità dell'atto, in cui la dichiarazione del sordomuto di avere letto l'atto e di riconoscerlo conforme alla sua volontà era stata apposta dopo la sottoscrizione di altro comparante, sostenendo che solo le disposizioni sostanziali (1 - intervento dell'interprete e 2 - lettura dell'atto da parte del sordomuto) sono stabilite a pena di nullità, mentre le disposizioni meramente formali (3 - menzione del sordomuto di avere letto l'atto e di riconoscerlo conforme alla sua volontà e 4 - sottoscrizione del soggetto debole prima della sottoscrizione delle altre parte) concreterebbero una prescrizione ordinatoria, la cui violazione integrerebbe una semplice irregolarità. Nel rigettare il motivo di impugnazione, la Cassazione ha affermato che "*la menzione della lettura dell'atto da parte del sordomuto e la dichiarazione di conformità dell'atto stesso alla propria volontà non costituiscono, come afferma il ricorrente, attività di menzione a rilevanza soltanto formale, ma documentazione di sequenza di comportamenti, la cui osservanza è prevista a tutela di inte-*

f. Efficacia

In difetto di qualsiasi previsione normativa, non si rilevano motivi per ritenere la nomina non immediatamente efficace, in particolare stante la sua inimpugnabilità.

I vizi derivanti dalle violazioni formali rileveranno perciò come motivi di nullità *ex art. 58 L. not.*, oppure, trattandosi di testamento, la sua annullabilità *ex art. 606 c.c.*²⁴

La “traduzione” inesatta della volontà del soggetto debole (sordo che non sappia leggere, muto o sordomuto che non sappia leggere o scrivere) da parte dell’interprete si tradurrà, verosimilmente, in un vizio della volontà, e comporterà l’annullabilità del contratto.

E’ ben possibile, prima della sottoscrizione del rogito che la nomina sia revocata o modificata: si può ipotizzare il venir meno della fiducia del soggetto debole verso l’interprete, o la rinuncia di questi.

Il nuovo interprete nominato in sostituzione dovrà accettare la nomina e prestare giuramento e verificare *ex novo* le volontà del suo assistito.

g. La connessione con un provvedimento ex art. 21

Qualora, nello stesso atto, fosse necessaria sia una autorizzazione *ex art. 21* sia la nomina di un interprete, ci si è chiesti se si possa emettere un provvedimento unico.

Considerato che si è ritenuto che i presupposti e la struttura dell’autorizzazione *ex art. 21* siano del tutto diversi dalla nomina *ex art. 22* (artt. 56 e 57 L. Not.), sarebbe inutile, anche se non vietato, siffatto provvedimento complesso.

ressi sostanziali di tutti i contraenti ed è proprio garantita dall'esatta riproduzione nell'atto di tali comportamenti, anche nella loro scansione logico - temporale.”

²⁴ GIRINO, Sordo, muto e sordomuto. Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto notarile, in *Novissimo Digesto*, cit., 915.